



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**PARERE N. 214 DEL 02 DICEMBRE 2015**

**PREC 197/15/L**

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata da Credendino Costruzioni S.p.a. Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori relativi all'intervento "Grande progetto di risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne- lotto funzionale Provincia di Benevento". Importo a base di gara: 23.534.568,69 euro - S.A: Arcadis (Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo)

**Offerta economicamente più vantaggiosa – Metodo di valutazione dell'offerta migliore – Riparametrazione delle offerte – Soglia di sbarramento – Doppia riparametrazione.**

*La riparametrazione va applicata nei casi in cui si procede alla valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato, ogni qualvolta la stazione appaltante lo preveda nella lex specialis di gara al fine di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo ed il fattore qualità in modo che, in relazione ad entrambe le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.*

*Non è corretto procedere a una seconda riparametrazione che comporta un appiattimento delle valutazioni in contrasto con il principio di concorrenza e falsa i giudizi assegnati dalla commissione a ciascun elemento qualitativo.*

**Art. 83 comma 2 D.lgs. n. 163/2006; All. G D.P.R. n. 207/2010;**

**Determinazioni Anac n. 4 del 20 maggio 2009; n. 7 del 24 novembre 2011; n. 4 del 10 ottobre 2012;**

**Il Consiglio**

VISTA l'istanza prot. n. 76275 del 16 giugno 2015 presentata da Credendino Costruzioni S.r.l., la quale contesta la legittimità della procedura in oggetto per non aver la stazione appaltante applicato la cd. riparametrazione esterna che avrebbe determinato un ribaltamento delle posizioni nella classifica rendendo la società istante aggiudicataria. Sostiene la necessità di applicare il criterio della riparametrazione indipendentemente dalla indicazione di una soglia di sbarramento ogni volta che la lex specialis di gara lo preveda;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 7 settembre 2015;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006;

RILEVATO che il disciplinare di gara nella procedura in oggetto prevede alla pag. 16 che: "la determinazione dei coefficienti per gli elementi di natura qualitativa avverrà con l'applicazione del punto a 2) dell'All. G



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

*del DPR n. 207/2010, con la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie, seguendo le linee guida dello stesso DPR”;*

CONSIDERATO che più volte l’Autorità si è pronunciata sull’opportunità di effettuare la riparametrazione dei coefficienti, tesa a garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo ed il fattore qualità in modo che, in relazione ad entrambe le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte, indipendentemente dal metodo di calcolo scelto per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa (vd. Determinazione n. 4 del 2009; n. 7 del 2011 e infine n. 4 del 2012). In quest’ultimo atto, si afferma che la riparametrazione è indispensabile nel caso in cui sia prevista la soglia di sbarramento, ma ciò non esclude che, in ogni caso in cui lo preveda il bando, la riparametrazione sia da applicare;

CONSIDERATO quindi che il tema della riparametrazione non soggiace a nessuna norma cogente e secondo un orientamento consolidato della V sezione del Consiglio di Stato (vd. Cons. di Stato, sez. V, 27 agosto 2014 n.4359), appartiene alla discrezionalità della singola amministrazione che deve predeterminarlo ex ante nella lex specialis di gara;

CONSIDERATO inoltre che, come chiarito dal Cons. di Stato sez. V n. 1371 del 17 marzo 2015 e n.105 del 2015, non appare corretto procedere a una seconda riparametrazione che avrebbe l’effetto di falsare le valutazioni volute dai commissari, determinare un appiattimento delle valutazioni in contrasto con il principio di concorrenza e finirebbe per premiare le offerte che presentino qualche deficit qualitativo; anzi, aggiunge il giudice amministrativo: *“la doppia riparametrazione costituisce un criterio praeter legem che confligge con il criterio o metodo «aggregativo-compensatore”;*

RITENUTO che, nel caso di specie, la stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha previsto nella lex specialis di gara il metodo della riparametrazione delle offerte e lo ha di conseguenza applicato, rispettando le previsioni; una riparametrazione ulteriore, oltre a non essere indicata negli atti di gara, risulterebbe fuorviante per i motivi più dettagliatamente espressi nelle pronunce giurisprudenziali sopra richiamate;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, la legittimità dell’operato della stazione appaltante nella procedura di cui all’oggetto, in quanto conforme al dettato normativo e alla prassi di settore.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 dicembre 2015

Il Segretario Maria Esposito

Formato pdf 149 kb